SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1995, n. 265.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVÈRSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1995, N. 154

All'articolo 2:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilità di cui allo stesso articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.

1-*ter.* Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

"*1*-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni".

1-*quater.* Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo".

1-*quinquies.* Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di beni immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso".

1-*sexies.* Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

"*3*-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo".

1-*septies*. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è stanziata la somma ulteriore di lire 5 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in lire 10 miliardi si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. È assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subìti dalle imprese industriali che abbiano avuto impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dei lavori pubblici provvede inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria".

1-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

"4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne

dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35".

1-*quater*. Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1-*ter* del presente articolo, devono essere effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, dopo la lettera b), *è aggiunta la seguente:*

« *b-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443" »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:

"7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto".

3-*ter.* Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2" »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis.* Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

"*1*-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".

4-*ter.* Per le finalità di cui al comma 4-*bis* la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aumentate di lire 130 miliardi.

4-*quater.* Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

"*1*-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22" »;

al comma 5, nell'articolo 9, comma 4, richiamato, le parole: « entro il 31 agosto 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 31 luglio 1995 » *e le parole:* « secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministero dell'interno » *sono sostituite dalle seguenti:* « ripartendole in parti uguali tra le due finalizzazioni di spesa »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1*-bis. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere

alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'articolo 3-*bis*, alle medesime condizioni e con le medesime modalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza" »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "100 miliardi" sono sostituite con le altre: "120 miliardi". Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "200 miliardi" sono sostituite con le altre: "180 miliardi" »;

al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« 8-*bis*. Agli oneri di cui ai commi 7 e 8, fissati rispettivamente in lire 5 miliardi e in lire 1 miliardo, si fa fronte, per il 1995, con le disponibilità e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il cui stanziamento di competenza si intende corrispondentemente ridotto.

8-*ter*. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi, ne comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995" ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis*. – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "a carico dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti parole: "ancorché mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti".

ART. 5-*ter*. – 1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente.

2. Il contributo, da erogarsi a partire dal 1° gennaio 1996, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le disposizioni per l'erogazione dei contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la somma di lire 150 miliardi.

4. In relazione a quanto previsto dal comma 4-*ter* dell'articolo 5 e dal comma 3 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "1000 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "720 miliardi" ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1995.

A norma dell'art. 15 comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 luglio 1995.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1657):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'interno (BRANCACCIO) il 3 maggio 1995.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 maggio 1995.

Esaminato dalla 13ª commissione il 10, 17, 25, 31 maggio 1995; 1°, 13 giugno 1995.

Esaminato in aula e approvato il 15 giugno 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2719):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 20 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 giugno 1995.

Esaminato dalla VIII commissione il 22 giugno 1995.

Esaminato in aula il 27 giugno 1995 e approvato il 28 giugno 1995.

95G0302

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1995, n. 266.

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, ad integrazione delle Forze di polizia già dislocate sul territorio, contingenti di Forze armate in attività di controllo dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 30 settembre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Art. 2.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o esplusione, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, valutato in lire 3.823 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Minisfro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

95G0305

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 1995.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1995 - Radiazione dalla tariffa di un tipo di condizionamento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44, concernente l'iscrizione nella tariffa di vendita di un nuovo tipo di condizionamento di fiammiferi denominato «Maxi-Box»;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10,00 per cento;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1994, concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1994;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 26 maggio 1995 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 8 giugno 1995 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere ad una revisione della tariffa e dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi nonché alla radiazione della stessa di un tipo di condizionamento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto è radiato dalla tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammifero la cui vendita è comunque consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti:

1) scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	L.	350
2) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	»	300
3) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	»	700
4) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	»	700
5) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	»	10.000
6) Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Lady-S»	»	250
7) Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/50»	»	2.000
8) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	»	300

9) Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva» . . . . L. 400

10) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100» » 450

11) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari» . . . . » 450

12) Scatola di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cucina S/60» . . . . » 300

13) Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominato «Maxi-Box S» . . . . . » 1.200

14) Scatola di cartone con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Maxi-Box SL/250» . . . . » 1.200

Art. 3.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	37,8276	55,8824
2) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40» . .	92,0708	47,8992
3) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	122,3752	111,7648
4) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	122,8252	111,7648
5) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	1.040,8000	1.596,6400
6) Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Lady-S»	34,9240	39,9160
7) Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/50»	421,6720	319,3280
8) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	52,7408	47,8992
9) Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	53,3344	63,8656
10) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	115,1512	71,8488
11) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	116,6412	71,8488
12) Scatola di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cucina S/60»	93,3008	47,8992
13) Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Maxi-Box S»	291,7032	191,5968
14) Scatola di cartone con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Maxi-Box SL/250»	291,7032	191,5968

Art. 4.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini	L.	12
Svedesi	»	33
Bossoli	»	20
Controvento	»	66
Caminetto	»	174
Lady-S	»	33
Fiammiferone	»	97
Minerva	»	30
Minerva giganti	»	80
Familiari	»	14
Cucina	»	18
Maxi-Box	»	14

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore, con effetto, dal 1° luglio 1995.

Roma, 21 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3793

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 65.070.548.919, a valere sulle disponibilità del fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti interessati, capitolo 7085/95, per l'esercizio 1995, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visti i propri decreti entrambi datati 24 maggio 1994, n. 010 e n. 011, con i quali, a valere sulle disponibilità 994, del Fondo sanitario nazionale, conto capitale, si è dato corso all'impegno delle prime rate per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991 — valuta 30 giugno 1994 — a favore degli istituti mutuanti: 1) Melior Consorzio, Consorzio nazionale credito medio lungo termine - Roma; 2) Bimer, Banca dell'Emilia Romagna - Bologna; 3) Banca Carige, Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; 4) Credito fondiario delle Venezie - Verona; 5) Credito fondiario delle Venezie - Verona; 6) Monte paschi fondiario e opere pubbliche - Siena; 7) Banco di Napoli - Napoli; 8) Banca Mediterranea - Potenza; 9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche; 10) Bimer - Banca dell'Emilia Romagna; 11) e 12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia; 13) Medio credito della Puglia; per mutui concessi rispettivamente, alle regioni: 1) Umbria; 2) Emilia Romagna; 3) Liguria; 4) Veneto; 5) Marche; 6) Toscana; 7) Campania; 8) Basilicata; 9) Policlinico San Matteo di Pavia; 10) Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna; 11) Istituto G. Gaslini - Genova; 12) Istituto Nazionale ricerca sul cancro - Genova; 13) Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte Bari;

Vista la nota della Cassa di risparmio di Bologna con la quale comunica la fusione per incorporazione della Bimer Banca dell'Emilia Romagna S.p.a. (cod. ABI 10329.1) nella Cassa di risparmio in Bologna (cod. ABI 6385) - atto notar dott. Federico Stame notaio in Bologna;

Vista la copia dell'atto notar prof. Giovanni Tatarano, notaio in Bari, con la quale viene certificata la fusione, fra l'altro della Modiocredito della Puglia S.p.a., in Mediocredito del Sud S.p.a. in breve Mediosud S.p.a. con sede in Bari;

Vista la nota dell'Istituto bancario Mediovenezie Banca S.p.a., con sede in Verona, del 2 marzo 1995, con la quale comunica la fusione per incorporazione del Federalcasse Banca S.p.a. e del Mediocredito delle Venezie S.p.a. - atto notar dott. Marco Cicogna di Verona) con contestuale modifica della ragione sociale in «Mediovenezie banca S.p.a.», in Verona;

Viste le richieste dei sopracitati istituti mutuanti della terza rata semestrale, valuta 30 giugno 1995, ammontanti a complessive L. 65.070.548.919;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 65.070.548.919 è impegnata, a valere sulle disponibilità del Fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, ecc., 1995, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicati:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire
1) Meliorconsorzio: Consorzio nazionale credito medio lungo termine.	Roma	2.442.421.966
2) Cassa di risparmio in Bologna.	Bologna	11.236.966.956
3) Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	4.942.067.646
4) Mediovenezie banca S.p.a.	Verona	15.403.580.565
5) Mediovenezie banca S.p.a.	Verona	3.985.141.802
6) Monte Paschi fondiario e opere pubbliche	Siena	9.551.684.044
7) Banco di Napoli	Napoli	13.509.070.626
8) Banca Mediterranea	Potenza	1.559.740.149
9) Crediop - Credito per le imprese e le opere publiche	Roma	856.653.717
10) Cassa di risparmio in Bologna.	Bologna	547.492.370
11) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	515.965.692
12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	352.915.530
13) Mediosud S.p.a.	Bari	166.847.856
Totale . . .		65.070.548.919

Art. 2.

È autorizzato il versamento, valuta 30 giugno 1995, a favore degli istituti mutuanti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 65.070.548.918 graverà sul capitolo 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3708

DECRETO 24 maggio 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 84.927.452.317, a valere sulle disponibilità del fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti interessati, capitolo 7085/95, per l'esercizio 1995, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Vista la delibera CIPE 25 marzo 1992, 30 dicembre 1992 e 13 luglio 1993 con le quali sono ripartite a favore delle regioni a statuto ordinario, gli I.R.C.C.S. e gli I.Z.S. la somma complessiva di lire 1.600 miliardi per le finalità di cui al summenzionato comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto ministeriale 18 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure di accensione mutui e rimborso oneri di ammortamento e preammortamento, di cui al richiamato art. 4, comma 13, legge n. 412/1991;

Viste le dichiarazioni di versamento degli interessati istituti mutuanti: 1) Mediocredito fondiario Centro Italia - Ancona, 2) Crediop - Roma, 3) Banco di Napoli - Napoli, 4) Crediop - Roma, 5) Cariplo - Milano, 6) Banca regionale europea - Milano, 7) Crediop - Roma, 8) Credito fondiario e industriale S.p.a. - Roma, 9) Banco di Sardegna - Sassari, 10) Cassa di risparmio di Gorizia 11) Cariplo, 12) Banca Mediterranea - Potenza e 13) IMI S.p.a. - Roma; alle competenti tesorerie dello Stato a favore delle regioni 1) Abruzzo, 2) Lazio, 3) Calabria, 4) Piemonte e 5) Lombardia nonché 6) all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano, 7) Istituto per l'infanzia «Burlo Garofalo - Trieste, 8) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova, 9) Istituto sperimentale della Sardegna - Sassari, 10) Centro riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), 11) Istituto Carlo Besta - Milano, 12) Istituto sperimentale della Puglia - Foggia) e 13) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Viste le quietanze delle competenti tesorerie dello Stato comprovanti il versamento a favore degli enti sopracitati di somme derivanti da contratto di concessione mutui e le relative richieste di erogazioni di prime rate semestrali delle 20 previste e oneri di preammortamento con scadenza 30 giugno 1995, avanzate dai summenzionati istituti mutuanti;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di lire 84.927.452.317 quali rate e oneri di preammortamento dovute al 30 giugno 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 84.927.452.317 è impegnata, per il 1995, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Mediocredito fondiario Centro Italia.	Ancona	4.112.995.676	30-6-1995
2) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	18.658.122.101	30-6-1995
3) Banco di Napoli S.p.a. - OO.PP.	Napoli	5.583.947.235	30-6-1995
4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	11.149.304.107	30-6-1995
5) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde	Milano	40.892.216.025	30-6-1995
6) Banca regionale europea S.p.a.	Milano	1.108.623.200	30-6-1995
7) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	462.209.988	30-6-1995
8) Credito fondiario e industriale	Roma	318.779.725	30-6-1995
9) Banco di Sardegna S.p.a.	Sassari	466.135.073	30-6-1995
10) Cassa di risparmio di Gorizia.	Gorizia	371.711.220	30-6-1995
11) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde	Milano	524.523.765	30-6-1995
12) Banca Mediterranea	Potenza	474.029.355	30-6-1995
13) IMI S.p.a.	Roma	804.854.847	30-6-1995
Totale . . .		84.927.452.317	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1995, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3709

DECRETO 24 maggio 1995.

Impegno della somma di L. 30.799.331.463 a favore della Cassa depositi e prestiti, capitolo 7084/95, per l'esercizio 1995, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Viste le delibere CIPE del 30 dicembre 1992, 7 aprile 1993, 30 novembre 1993, 16 marzo 1994 e 2 giugno 1994, con le quali sono state assegnate risorse finanziarie di conto capitale, per le finalità di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, a favore, fra l'altro, delle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e all'Università degli studi Tor Vergata - Roma, e all'I.F.O. - Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti numero 001239 del 14 marzo 1995, con la quale si chiede, fra l'altro, gli importi di L. 2.216.892.749, L. 11.050.266.992, L. 146.064.674, L. 11.214.874.562, L. 2.811.744.979 e L. 3.359.487.507, quali prime rate semestrali delle venti previste, valuta 30 giugno 1995, per oneri di preammortamento e ammortamento per mutui concessi, rispettivamente alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia e all'Università degli studi Tor Vergata - Roma, e all'I.F.O. - Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma, indicati nel «ruolo» allegato;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, la somma complessiva di L. 30.799.331.463 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 30.799.331.463 è impegnata, per il 1995, a favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 30.799.331.463 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1995.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3710

DECRETO 24 maggio 1995.

Impegno della somma di L. 2.537.204.892 a favore della Cassa depositi e prestiti, capitolo 7084/95, per l'esercizio 1995, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale — a valere sulle disponibilità 1994 del fondo oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, capitolo 7084, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — è stato assunto l'impegno della somma complessiva di L. 65.973.158.186, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, fra l'altro, alle regioni Marche e Abruzzo nonché al «Policlinico A. Gemelli» - Roma, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti numero 001239 del 14 marzo 1995, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi di L. 492.530.081, L. 291.129.959 e L. 1.753.544.852, quale terza rata, con scadenza 30 giugno 1995, per mutui concessi, rispettivamente alle regioni Marche e Abruzzo e al «Policlinico A. Gemelli» - Roma, come indicati nel «ruolo» allegato alla nota;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, la somma complessiva di L. 2.537.204.892 a favore della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 2.537.204.892 è impegnata, per il 1995, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 2.537.204.892 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1995.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3711

DECRETO 24 maggio 1995.

Impegno della somma di L. 52.413.105.698 a favore della Cassa depositi e prestiti, capitolo 7084/95, per l'esercizio 1995, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Viste le delibere CIPE 7 aprile 1993, 30 novembre 1993, 16 marzo 1994 e 2 giugno 1994, con le quali sono state assegnate risorse finanziarie di conto capitale per finalità di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 a favore, fra l'altro, della Sicilia, Toscana, Puglia, Friuli-Venezia Giulia e alla Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor - Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001767 del 20 aprile 1995, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi di L. 29.257.046.652, di L. 14.328.704.966, di L. 2.222.420.686, di lire 1.969.955.262 e di L. 4.634.978.132 corrispondenti alle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno 1995, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo; 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 3) Cariplo - Milano; 4) Banco di Napoli - Napoli e 5) Banco Ambrosiano Veneto - Trieste, per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia; 2) Toscana; 3) alla «Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor»; 4) Puglia e 5) Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, la somma complessiva di L. 52.413.105.698 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di preammortamento e di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 52.413.105.698 è impegnata, per il 1995, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 52.413.105.698 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1995.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3712

DECRETO 24 maggio 1995.

Impegno della somma di L. 43.987.674.116 a favore della Cassa depositi e prestiti, capitolo 7084/95, per l'esercizio 1995, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal

progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale è stato assunto l'impegno delle prime rate di oneri di preammortamento e ammortamento (capitolo 7084), a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti, valuta 30 giugno 1994, agli istituti mutuanti: 1) Credito fondiario delle Venezie - Verona; 2) Banco di Sicilia - Palermo; 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma; 5) IMI - Istituto mobiliare italiano - Roma; 6) Banca Carige - Cassa di risparmio di Imperia e di Genova - Genova, per mutui concessi alle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte e agli istituti Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), e «G. Gaslini» di Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001767 del 20 aprile 1995, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi di L. 13.617.989.114, L. 8.124.980.002, L. 17.739.452.648, L. 2.545.772.173, L. 755.820.830 e L. 1.203.659.349 per i successivi trasferimenti a cura della stessa Cassa quale terza rata, valuta 30 giugno 1995, ai sopracitati istituti mutuanti, indicati nel prospetto allegato alla nota;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Vista la nota dell'Istituto bancario Mediovenezie banca S.p.a., con sede in Verona, del 2 marzo 1995, con la quale comunica la fusione per incorporazione del Feralcasse banca S.p.a. e del Mediocredito delle Venezie S.p.a. — atto notar dott. Marco Cicogna di Verona — con contestuale modifica della ragione sociale in Mediovenezie banca S.p.a., Verona;

Vista, altresì, la nota della Cassa di risparmio di Bologna del 25 marzo 1995, con la quale si comunica che per effetto della fusione per incorporazione della Bimer - Banca per i finanziamenti a medio e lungo termine S.p.a., nella Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. (atto notar dott. Federico Stame di Bologna);

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, la somma complessiva di L. 43.987.674.116 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di preammortamento e di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 43.987.674.116 è impegnata, per il 1995, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 43.987.674.116 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1995.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3713

DECRETO 29 maggio 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 10.531.546.040 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, capitolo 7090/94, FIO 1985, esercizio 1995, in conto residui 1994, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infra-

strutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 mld;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 mld, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 mld, di cui lire 1.962,767 mld per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 mld per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5 — primo capoverso — della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 mld, di cui lire 978,092 mld per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 mld per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnata la somma di lire 978,092 mld per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 223414 del 6 marzo 1995, con il quale viene recata, per il 1994, una variazione in aumento, in termini di competenza, di complessive L. 12.993.483.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 82 «Misa FIO C» (per L. 2.998.495.000) e n. 113 «Disinquinamento Gorzone II - FIO/D» (per L. 9.994.988.000) di cui alla delibera 6 febbraio 1986;

Considerato che per l'opera «Misa FIO C» relativa al progetto n. 82 è già stata erogata la somma di L. 10.998.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 9.995.013.625 quale 1ª, 2ª e 3ª tranche BEI relativa al finanziamento di L. 22.071.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.077.986.375;

Atteso, pertanto, che per il suddetto progetto a seguito dell'entrata in bilancio della tranche BEI di L. 2.998.495.000 si determina attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 1.077.986.375, la copertura integrale del finanziamento relativo al soprarichiamato progetto e si rende, quindi, disponibile l'importo di L. 1.920.508.625;

Considerato, inoltre, che per il progetto n. 113 «Disinquinamento Gorzone II FIO D» è già stata erogata la somma di L. 29.845.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 29.984.850.235 quale 1ª, 2ª e 3ª tranche BEI relativa al finanziamento di L. 59.890.000.000 che pertanto per l'integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 60.149.765;

Atteso, pertanto, che per il suddetto progetto n. 113, a seguito dell'entrata in bilancio della tranche BEI di L. 9.994.988.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della sopracitata somma di L. 60.149.765, la copertura integrale del finanziamento relativo al soprarichiamato progetto e si rende, quindi, disponibile l'importo di L. 9.934.838.235 da redistribuire a favore degli altri progetti prontamente eseguibili di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto di dover impegnare della somma complessiva resasi disponibile di L. 11.855.346.860 l'importo parziale di L. 9.393.409.900 a favore della Cassa depositi e prestiti per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 97 «Riordino della rete irrigua del comprensorio del 1° lotto Coghinas» (regione Sardegna), i cui lavori risultano ultimati, e di accantonare, per il momento, la restante somma di L. 2.461.936.960;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 10.531.546.040 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 1.077.986.375 da devolvere a favore della regione Marche a copertura integrale del progetto cofinanziato n. 82 «Misa FIO C»;

l'importo di L. 60.149.765 da devolvere a favore della regione Veneto a copertura integrale del progetto cofinanziato n. 113 «Disinquinamento Gorzone II FIO D»;

l'importo di L. 9.393.409.900 da devolvere a favore della regione Sardegna a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 97 «Riordino della rete irrigua del comprensorio del 1° lotto Coghinas».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 10.531.546.040 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3714

DECRETO 29 maggio 1995.

Impegno della somma di L. 3.842.498.865 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Lazio, capitolo 7090/94, FIO 1986, esercizio 1995, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli articoli 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 mld e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, reg. 2, foglio 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874.121 mld complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12.663 mld per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 217059 del 27 dicembre 1994, con il quale viene recata al capitolo 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1994, in termini di competenza, di L. 3.997.972.000, a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 140 e 141 «Infrastrutture Lazio II - FIO D» (regione Lazio) della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato che per il detto progetto «Infrastrutture Lazio II - FIO D» corrispondente ai progetti numeri 140 e 141 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 18.988.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 6.996.501.135 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 29.827.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 3.842.498.865;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio della seconda tranche BEI pari a L. 3.997.972.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 3.842.498.865, la copertura integrale del finanziamento ralativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 155.473.135 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto, al momento, di accantonare la sopracitata somma resasi disponibile di L. 155.473.135;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 3.842.498.865 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Lazio a copertura integrale dei progetti numeri 140 e 141 «Infrastrutture Lazio II FIO D».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 3.842.498.865, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A3715

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «San Giacomo», in Zibido San Giacomo.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994 con il quale la società cooperativa edilizia a r.l. «San Giacomo», con sede in Zibido San Giacomo (Milano), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Mario Riva ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Mario Riva ha rinunciato all'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano), il 7 aprile 1961 e residente a Milano in via Besana n. 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «San Giacomo», con sede in Zibido San Giacomo (Milano), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 11 aprile 1994, in sostituzione del rag. Mario Riva, rinunciatario.

Roma, 6 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3716

DECRETO 13 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Società cooperativa edilizia - Banda Lenti - Società a responsabilità limitata», in Bassignana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 7 marzo 1995 con la quale il tribunale di Alessandria ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a r.l. «Società cooperativa edilizia - Banda Lenti - Società a responsabilità limitata», con sede in Bassignana (Alessandria);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Società cooperativa edilizia - Banda Lenti - Società a responsabilità limitata», con sede in Bassignana (Alessandria), costituita per rogito notaio Parodi Andrea in data 2 aprile 1981, rep. n. 139831, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gennarelli Antonio, nato a Vicenza il 27 febbraio 1960, ed ivi residente in via Guido Gozzano n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3798

DECRETO 13 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.M.A.C.A. - Assemblaggio, movimentazione, abbigliamento, capi, appesi, società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 marzo 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «A.M.A.C.A. - Assemblaggio, movimentazione, abbigliamento, capi, appesi, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «A.M.A.C.A. - Assemblaggio, movimentazione, abbigliamento, capi, appesi, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. Gian Domenico

Serri in data 13 marzo 1988, rep. n. 79505, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e commissario liquidatore è nominato il dott. Filippo Candela, nato a Trapani l'8 febbraio 1942, residente a Milano, via S. Vittore n. 45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3799

DECRETO 13 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Metalforme - Soc. coop. a r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 15 giugno 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Metalforme - Soc. coop. a r.l.», con sede in Modena, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Metalforme - Soc. coop. a r.l.», con sede in Modena, costituita per rogito notaio dott. Ennio Giannotti in data 11 maggio 1983, rep. n. 44847/11740, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Costanzo Frattin, nato a Modena il 30 gennaio 1949, con studio in viale Martiri della Libertà, n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3800

DECRETO 13 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Cooperativa edificatrice uraghese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Urago d'Oglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 24 febbraio 1995 con la quale il tribunale di Brescia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a r.l. «Cooperativa edificatrice uraghese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Urago d'Oglio (Brescia);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Cooperativa edificatrice uraghese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Urago d'Oglio (Brescia), costituita per rogito notaio Vittorio Poli in data 31 maggio 1979, rep. n. 343745, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Flavio De Pandis, nato a Lizzanello (Lecce) il 6 gennaio 1942 e residente a Brescia in via Corsica n. 305, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3795

DECRETO 13 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Degli Ulivi, in Voghera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 7 febbraio 1995 con la quale il tribunale di Voghera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a r.l. Degli Ulivi, con sede in Voghera, in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Degli Ulivi, con sede in Voghera (Pavia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Adamo, in data 31 ottobre 1972, rep. n. 15623, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la sig.ra rag. Bergonzoli Alessandra, nata a Pavia il 7 marzo 1946 ed ivi residente in viale Nazario Sauro n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3796

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1995), **coordinato con la legge di conversione 30 giugno 1995, n. 265** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.

3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere.».

2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

3. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 sono soppressi.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: «dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa» sono aggiunte le seguenti: «comprensivi di quelli relativi alle scorte, idoneamente documentati».

1-bis. *All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilità di cui allo stesso articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.*

1-ter. *Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) *del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni».*

1-quater. *Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «proprietari di immobili» sono inserite le seguenti: «anche ad uso non abitativo».*

1-quinquies. *Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «proprietari di beni immobili» sono inserite le seguenti: «anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso».*

1-sexies. *Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:*

«3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo».

1-septies. *Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è stanziata la somma ulteriore di lire 5 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in lire 10 miliardi si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.*

Art. 2-*bis*.

1. *È assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese industriali che abbiano avuto al impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.*

Art. 3.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono sostituiti dal seguente:

«2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni rientranti nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora in conseguenza degli eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994 abbiano subito danni ai beni di propria pertinenza, indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, al fine del ripristino di tali beni, nonché per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate e finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 3, comma 1. Per essere ammessi a tale beneficio i legali rappresentanti degli enti interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra, si prescinde dal parere della Autorità di bacino.».

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-*ter*, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995.

1-bis. *All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei lavori pubblici provvede inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria».*

1-ter. *Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:*

«4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione

dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35».

1-quater. *Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, devono essere effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 5.

1. Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 30 novembre 1995.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «a favore dei soggetti di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «a favore **delle imprese di cui agli articoli 2 e 3»;**

***b)* al comma 2 sono aggiunte, in fine,** le seguenti **parole: «e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3.»;**

b-bis) *dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:*

«*3*-bis. *Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443».*

3-bis. *Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:*

«7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto».

3-ter. *Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2».*

4. All'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.».

4-bis. *Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:*

«1-bis. *Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere varie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».*

4-ter. *Per le finalità di cui al comma 4*-bis *la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aumentate di lire 130 miliardi.*

4-quater. *Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:*

«1-bis. *Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le*

infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

5. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, *entro il 31 luglio 1995*, l'importo delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto. Le eventuali residue somme disponibili, riferite all'importo di lire 100 miliardi di cui al comma 2, sono portate in aumento della spesa prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 3, e della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, *ripartendole in parti uguali tra le due finalizzazioni di spesa.».*

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunta, dopo la lettera *e)*, la seguente:

«*e-bis)* i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni immobili;».

6-bis. *All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«*1*-bis. *La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'articolo 3*-bis, *alle medesime condizioni e con le medesime modalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza».*

7. Le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

7-bis. *Al comma 3 dell'articolo 3*-bis *del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «100 miliardi» sono sostituite con le altre: «120 miliardi». Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «200 miliardi» sono sostituite con le altre: «180 miliardi».*

8. Nei confronti del personale dipendente dello Stato comandato in missione continuativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per le esigenze connesse all'attività del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il periodo di duecentoquaranta giorni relativo alla durata massima dell'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, ed all'articolo 1, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è prorogato di centoventi giorni.

8-bis. *Agli oneri di cui ai commi 7 e 8, fissati rispettivamente in lire 5 miliardi e in lire 1 miliardo, si fa fronte, per il 1995, con le disponibilità e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il cui stanziamento di competenza si intende corrispondentemente ridotto.*

8-ter. *All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: «sei mesi, né comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi, né comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995».*

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5-*bis*.

1. *All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: «a carico dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti parole: «ancorché mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti».*

Art. 5-*ter*.

1. *Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente.*

2. Il contributo, da erogarsi a partire dal 1° gennaio 1996, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le disposizioni per l'erogazione dei contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la somma di lire 150 miliardi.

*4. In relazione a quanto previsto dal comma 4-*ter *dell'articolo 5 e dal comma 3 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «1000 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «720 miliardi».*

Art. 6.

1. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 6, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Dipartimento della protezione civile.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3833

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 22 giugno 1995, n. 7.

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1995-96.

Spett.le

Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagrilcotura)

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Coordinamento organizzazioni professionali agricole ital. (Copagri)

Associazione nazionale cerealisti

Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici

Associazione Italmopa

UNIPI

e, per conoscenza:

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio cereali

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 1995/96.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 1995 e termina il 30 giugno 1996. Tuttavia, gli acquisti dei cereali offerti all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo dal 1° agosto 1995 al 30 aprile 1996, come disposto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992.

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare alle seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 689/92 del 19 marzo 1992 e successive modificazioni:

essere raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 689/92;

presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa tabella *A*).

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'EIMA, a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità del modello (allegato 1) e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 ai fini della richiesta della prescritta certificazione antimafia.

Qualora l'offerta sia ammissibile, l'EIMA comunicherà all'offerente il centro di intervento e l'assuntore presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale sarà avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.

Se invece il magazzino designato dall'EIMA non è il centro d'intervento verso il quale il prodotto può essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'EIMA stessa.

Qualora i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino (corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'EIMA all'ente assuntore), nonché le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino.

5. La presa in carico dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'assuntore possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

A tal fine l'assuntore provvederà a prelevare i campioni in contraddittorio con l'offerente e successivamente a inviare il campione rappresentativo della partita, con la massima sollecitudine, ma comunque non oltre tre giorni dalla sua costituzione, al laboratorio di analisi indicato dall'EIMA.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal predetto laboratorio, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso.

L'assuntore provvederà, altresì, alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, fermo restando che l'EIMA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, paragrafo 6.*a*), del regolamento n. 689/92.

Qualora dal certificato di analisi risultino soddisfatte le condizioni previste per il conferimento, l'assuntore emetterà la bolletta di acquisto per la partita di cereali conferita in conformità delle disposizioni stabilite dal contratto di assuntoria.

La bolletta di acquisto, unitamente al certificato di analisi e alla fattura di vendita, deve essere trasmessa dall'assuntore all'EIMA via fax entro e non oltre 3 giorni dalla presa in carico della merce. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fidejussione di importo pari al 20% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformità del modello allegato 2.

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso assuntore o legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore, il prelevamento dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate, con le modalità sopra indicate, da personale dell'EIMA o di organismi di controllo incaricati dall'EIMA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa incarico può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 6.*b*), del regolamento (CEE) n. 689/92:

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, i trattamenti effettuati e gli eventuali trasferimenti;

l'ente assuntore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti da un campione rappresentativo della partita costituito in base a campioni prelevati da personale dell'EIMA o da organismi di controllo incaricati dall'Ente.

6. Per tutti i cereali il prezzo d'intervento è di 119,19 ECU/tonnellata, al quale si applica il tasso di conversione in moneta nazionale in vigore alla data di inizio della consegna fisica del prodotto, come stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1068/93 del 30 aprile 1993.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle (*B-C-D-E-F-G*) nonché della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto.

Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato direttamente dall'EIMA fra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in carico del prodotto.

Ai fini della corresponsione del prezzo di acquisto il conferente deve trasmettere all'EIMA, entro tre giorni dalla presa in carico, specifica richiesta indicante la modalità di pagamento prescelta (accreditamento in conto corrente bancario o postale, vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, ecc.).

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo, per cause non imputabili all'EIMA, saranno a carico degli operatori responsabili.

Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli associati e gli altri operatori del settore.

Il direttore generale reggente
dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo
GALLI

ALLEGATO 1

All'E.I.M.A. - Divisione VII - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

OGGETTO: Offerta di cereale all'intervento
Campagna di commercializzazione 1995-96.

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente a.................................. via ....n. ...... nella qualità di legale rappresentante di (denominazione o ragione sociale) con sede in .... partita I.V.A. n. ....

Offre

a codesto Ente tonn. .... di (tipo di cereale).

Il suddetto cereale, stoccato presso i magazzini di .... siti in .... via .... n. .... è stato prodotto in (Stato membro) nell'anno................................ e i documenti commerciali e fiscali comprovanti il luogo e l'anno di produzione sono depositati presso ....

Le caratteristiche medie riscontrate sono le seguenti:

Umidità .... %	Bianconati ....%
Spezzati....................................%	Tannino ....%
Impurità relative ai chicchi (farinose) ....%	Peso specifico ....%
Volpati fusariati ....%	Proteine ....%
Germinati ....%	Hagberg ....%
Impurità varie (nulle) ....%	Zeleny ....%

Chiede

che il prodotto venga consegnato presso i magazzini dell'ente assuntore siti in .... via ....

In relazione alla presente offerta il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che non esistono rapporti di parentela fino al grado o di appartenenza allo stesso gruppo finanziario o di affari tra l'offerente e l'ente assuntore.

Data, ...

Firma

....

ALLEGATO 2A

FIDEJUSSIONE BANCARIA

Premesso:

che la ditta .... (denominazione o ragione sociale) con sede in .... è iscritta nell'Albo degli assuntori dell' E.I.M.A. per il settore dei cereali;

che nella predetta qualità di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'E.I.M.A. in applicazione della regolamentazione comunitaria;

che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 20% del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

che nel caso di specie la cauzione ammonta a L. .... per tonnellate .... di....................................... prese in carico nella campagna di commercializzazione 1995-96;

Tutto ciò premesso

l'istituto di credito .... (denominazione o ragione sociale) in persona di (1) ....

(1) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore congiuntamente e solidalmente con la ditta .... a favore dell'E.I.M.A. fino alla concorrenza di ECU .... pari a L. .... (in lettere) a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.

La sottoscritta banca si obbliga, quindi, in virtù della presente fidejussione, a pagare all'E.I.M.A., entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata A.R., senza osservanza di particolari modalità né preventiva escussione della ditta .... quanto da quest'ultima dovuto all'E.I.M.A., per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fidejuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione della ditta, di cui all'art. 1944 del codice civile.

La banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 del codice civile.

La banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che la ditta abbia maturato nei confronti dell' E.I.M.A.

La presente fidejussione ha validità di mesi .... e cioè fino al .... e può essere svincolata soltanto con apposita dichiarazione scritta dell'E.I.M.A.

Qualora entro 30 giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla banca la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende prorogata per un periodo di un mese dalla scadenza e così via per ulteriori periodi mensili fino a quando non perverrà la comunicazione di svincolo.

Alla presente fidejussione si applicano le disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche.

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'E.I.M.A. è quello di Roma.

Data ....

La banca

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1957, 1242 e 1247 del codice civile nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante.

La banca

....

ALLEGATO *2B*

POLIZZA FIDEJUSSORIA

Premesso:

che la ditta..................................... (denominazione o ragione sociale) con sede in .... (in seguito denominata «contraente») è iscritta nell'albo degli assuntori dell'E.I.M.A. per il settore dei cereali;

che nella predetta qualità di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'E.I.M.A. in applicazione della regolamentazione comunitaria;

che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 20% del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

che nel caso di specie la cauzione ammonta a L. .... per tonnellate.. di .... prese in carico nella campagna di commercializzazione 1995/96;

Tutto ciò premesso

l'impresa di assicurazione .... in persona di (1)... (in seguito denominata società) autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con provvedimento del .... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. ..... del ...., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore della contraente — la quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore dell'E.I.M.A., fino alla concorrenza di ECU (2), pari a L. .... (lire ....) a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.

Disciplina normativa

La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento CE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche nonché alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Durata della garanzia

La garanzia ha la durata di mesi ..... e cioè fino al .... Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla società, da parte dell'E.I.M.A., la comunicazione di svincolo di cui all'art. 3, la garanzia si intende prorogata per un periodo di un mese dalla scadenza e così via per ulteriori periodi mensili, fino a quando non perverrà la comunicazione di svincolo.

Art. 3.

Proroga della durata della garanzia e supplemento di premio

Nell'ipotesi di proroga della garanzia di cui all'art. 2 la contraente è tenuta al pagamento di un supplemento di premio per il periodo di maggior durata rispetto a quello iniziale; il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'E.I.M.A.

La contraente è obbligata al pagamento del supplemento di premio fino a quando non sarà pervenuta apposita dichiarazione rilasciata dall'E.I.M.A., che libera la società medesima da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Richiesta di pagamento

Art. 4.

La società garantisce all'E.I.M.A., fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che l'E.I.M.A. richiederà alla contraente.

(1) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

(2) Indicare l'importo della cauzione espresso in ECU

Art. 5.

L'avviso di pagamento della somma richiesta dall'E.I.M.A. deve essere comunicato dall'E.I.M.A. alla società e, contestualmente, alla contraente a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro idoneo mezzo.

Art. 6.

La società si obbliga a versare, a meno che abbia già provveduto la contraente, a prima richiesta e senza eccezione alcuna, le somme richieste dall'E.I.M.A. entro trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione alla società, anche in presenza di eccezioni da parte della contraente.

Art. 7.

La società è surrogata nei limiti della somma pagata all'E.I.M.A. in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la contraente ed i suoi aventi causa. La contraente ed i suoi aventi causa si obbligano a rimborsare alla società, entro il termine di giorni quindici dalla richiesta, quanto dalla stessa pagato all'E.I.M.A., oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, quest'ultimi pari al saggio legale di sconto in vigore al momento del rimborso all'E.I.M.A., maggiorato di tre punti, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento.

Art. 8.

Rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del contraente e alle eccezioni

La società rinuncia al beneficio della preventiva escussione della contraente di cui all'art. 1994 del codice civile.

La società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell' art. 1957 del codice civile.

La società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che la contraente abbia maturato nei confronti dell'E.I.M.A.

Art. 9.

Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'E.I.M.A. è quello di Roma.

Data, ...

La società

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

art. 6 - rinuncia alle eccezioni;

art. 8 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione della contraente ed alle eccezioni di cui agli articoli 1957, 1242 e 1247 del codice civile.

La società

La contraente

....

TABELLA *A*

REQUISITI MINIMI DI QUALITA CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segala	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14.5%
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta	12%	12%	12%	12%	12%	12%
di cui:						
1. Chicchi spezzati	6%	5%	5%	5%	10%	10%
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5%	7%	5%	12%	5%	5%
di cui:						
a) Chicchi striminziti				}	—	—
b) Altri cereali	3%			} 5%		
c) Chicchi attaccati da parassiti				}		
d) Chicchi che presentano colorazioni del germe			—	—	—	—
e) Chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	0,50%	3%	3%	3%	3%
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi	5%	—	—			—
di cui:						
chicchi colpiti da fusariosi	1,5%		—		—	—
4. Chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%	6%
5. Impurità varie (Schwarzbesatz)	3%	3%	3%	3%	3%	3%
di cui:						
a) semi estranei:						
nocivi	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
altri						
b) chicchi avariati						
chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05%	0,05%				
altri						
c) Impurità propriamente dette						
d) Pule						
e) Segala cornuta	0,05%	0,05%	0.05%	—	—	—
f) Chicchi cariati			—	—	—	—
g) Insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi biancomati, anche parzialmente	40%	—	—			—
D. Tenore massimo di tannino	—	—	—			1% (1)
E. Peso specifico minimo	78 kg/hl	72 kg/hl	68 kg/hl	62 kg/hl		—
F. Tasso di proteine	11,5% (1)	—	—			
G. Tempo di caduta (Hagberg)	220	220				
H. Indice di Zeleny	—	20	—	—		

(1) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

TABELLA B

MAGGIORAZIONI PER CEREALI IL CUI TENORE DI UMIDITÀ DIFFERISCE DA QUELLO CONSIDERATO PER LA QUALITÀ TIPO.

Tasso di umidità	Cereali diversi dal frumento duro	Frumento duro
13,4	0,1	—
13,3	0,2	—
13,2	0,3	—
13,1	0,4	—
13,0	0,5	—
12,9	0,6	—
12,8	0,7	—
12,7	0,8	—
12,6	0,9	—
12,5	1,0	—
12,4	1,1	0,1
12,3	1,2	0,2
12,2	1,3	0,3
12,1	1,4	0,4
12,0	1,5	0,5
11,9	1,6	0,6
11,8	1,7	0,7
11,7	1,8	0,8
11,6	1,9	0,9
11,5	2,0	1,0
11,4	2,1	1,1
11,3	2,2	1,2
11,2	2,3	1,3
11,1	2,4	1,4
11,0	2,5	1,5
10,9	2,6	1,6
10,8	2,7	1,7
10,7	2,8	1,8
10,6	2,9	1,9
10,5	3,0	2,0
10,4	3,1	2,1
10,3	3,2	2,2
10,2	3,3	2,3
10,1	3,4	2,4
10,0	3,5	2,5
9,9		2,6
9,8		2,7
9,7	—	2,8
9,6		2,9
9,5		3,0
9,4		3,1
9,3		3,2
9,2		3,3
9,1		3,4
9,0		3,5

TABELLA C

DETRAZIONI PER IL FRUMENTO DURO IL CUI TASSO DI UMIDITÀ DIFFERISCE DA QUELLO CONSIDERATO PER LA QUALITÀ TIPO.

Tasso di umidità	Percentuale
13,6	0,1
13,7	0,2
13,8	0,3
13,9	0,4
14,0	0,5
14,1	0,6
14,2	0,7
14,3	0,8
14,4	0,9
14,5	1,0

TABELLA D

DETRAZIONI PER CEREALI IL CUI PESO SPECIFICO DIFFERISCE DA QUELLO CONSIDERATO PER LA QUALITÀ TIPO.

Frumento tenero

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni:	
meno di 76 - 75	0,5
meno di 75 - 74	1,0
meno di 74 - 73	1,5
meno di 73 - 72	2,0

Segala

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni:	
meno di 70,0 - 69,0	0,5
meno di 69,0 - 68,0	1,0

Orzo

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni:	
meno di 64,0 - 62,0	1,0

TABELLA E

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITÀ OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi ricevibilità per classe %	Limite massimo ricevibilità complessive %	Descrizioni
Frumento duro:				
a) Cariossidi spezzate		6	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	2	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurità relative ai chicchi (Volpati)	2	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	40	40	0,2% per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza
Frumento tenero:				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	7		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Segala:				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	3	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Orzo:				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	12		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Granturco e sorgo:				
a) Cariossidi spezzate	4	10	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	4	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA *F*

DETRAZIONI PER IL TASSO DI PROTEINE DEL FRUMENTO TENERO

Tenore di proteine (N × 5,7)	Detrazione in percentuale
Meno di 11,5 - 11,0	1,0
Meno di 11,0 - 10,5	2,0
Meno di 10,5 - 10,0	3,0
Meno di 10,0 - 9,5	4,0
Meno di 9,5	5,0

TABELLA *G*

METODO PRATICO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE DA APPLICARE AL PREZZO DEL SORGO

1. *Dati di base.*

P = percentuale in tannino rispetto alla materia secca

0,4% = percentuale di tannino oltre al quale viene applicata la detrazione

11% (1) = detrazione corrispondente all'1% di tannino riferito alla sostanza secca.

2. *Calcolo della detrazione:*

La detrazione, espressa in percentuale da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11\ (P - 0{,}40)$$

---

(1) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1.000 g di sostanza secca:

a) energia metabolizzabile pollo di 1.000 g di sostanza secca di sorgo con un contenuto teorico di tannino dello 0% : 3917 Kcal;

b) riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1.000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino : 419 Kcal;

c) differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo : 1,0 − 0,30 = 0,70;

d) differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un contenuto di tannino dell'1,0% e quella del sorgo con un contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30%):

$$100 - \left(\frac{3917 - (419 \times 1{,}0)}{3917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100\right) = 7{,}74\%$$

e) percentuale di detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell'1% riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30%:

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} = 11\%$$

95A3759

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante: «Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».

Il decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, recante: «Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1995.

95A3835

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola di Ospitalmonacale a r.l.», con sede in Ospitalmonacale di Argenta (Ferrara), costituita per rogito Bassi in data 2 settembre 1964, rep. n. 29338/12448, reg. soc. 2567, tribunale di Ferrara;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pontelagoscuro (Ferrara), costituita per rogito Lucci in data 17 marzo 1950, rep. n. 4908, reg. soc. 902, tribunale di Ferrara;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola fra assegnatari attuali e futuri di unità di colonizzazione agraria stabilita dall'Ente di colonizzazione del Delta Padano in Bosco Mesola», con sede in Bosco Mesola (Ferrara), costituita per rogito Ferroni in data 18 dicembre 1952, rep. n. 83, reg. soc. 1111, tribunale di Ferrara;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola G. Romita a responsabilità limitata», con sede in Vaccolino di Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 15 marzo 1958, rep. n. 4619, reg. soc. 1650, tribunale di Ferrara.

95A3762

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.21865-XVJ (687) del 17 maggio 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore per razzo antigrandine» che la ditta Sipe Nobel S.p.a. intende importare dalla Soc. Dynamit Nobel - Wien (Austria), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A3760

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.23205.XVJ (695) del 17 maggio 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Raffaello 75» di colore argento che la ditta Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Castel d'Aiano, loc. Rocca di Roffena (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20614.XVJ (541) del 17 maggio 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Merry Angels (d.f. Merry Angels)», che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla ditta Red Lantern Firecrackers Fireworks (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21610.XVJ (559) del 17 maggio 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Lapirotric - Trac2», che la ditta Pirotecnica intende produrre nella propria fabbrica sita in Udine, località Prà d'Attimis, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A3761

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 2190 del 19 aprile 1995, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la S.r.l. Fonte Margherita, con sede in Torrebelvicino (Vicenza), via Fonte n. 9, codice fiscale 00162570246, alla vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Azzurra», imbottigliata nello stabilimento di Torrebelvicino (Vicenza), in contenitori per alimenti, della capacità di litri 1,5, a base di P.E.T. (polietilenetereftalato) prodotti dalla Nuova Sirma S.p.a. di Parma, nonché alla produzione di bevande analcoliche in bottiglie di vetro e P.E.T.

Con provvedimento n. 1809 dell'11 aprile 1995, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Norda S.p.a., con sede in via Gisbenti n. 7, Valli del Pasubio (Vicenza), codice fiscale 04848000156, alla vendita delle acque minerali naturali, denominate «Dolomiti» e «Acquachiara», imbottigliate nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza), in contenitori per alimenti a base di polietilenetereftalato (P.E.T.) biorientato Melinar B 90, Vivypak - Kodapak PET 6352 e M 81 E - Starlight in contenitori dalla capacità di litri 1,5 e 2,0.

95A3767

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995)

All'art. 2, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato a pag. 6 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dove è scritto: «Decorsi *venti* giorni dal ricevimento delle controdeduzioni ...», leggasi: «Decorsi *trenta* giorni dal ricevimento delle controdeduzioni ...»; e dove è scritto: «La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro *venti* giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti ...», leggasi: «La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro *trenta* giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti ...».

95A3876

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITÀ LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei *(ang. via Gramsci)*

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189